



Comune di Rovereto

ORDINANZA

N. 101

del 29/05/2019

Tipo: **Permanente**

validità: 29/05/2019 31/12/2999

Pratica:

Dirigente/Responsabile: **ing. Luigi Campostrini**

OGGETTO:

Regolamentazione della detenzione e del consumo di bevande alcoliche nei parchi cittadini.

Il dirigente del servizio **TECNICO E DEL TERRITORIO**

IL DIRIGENTE

Richiamata la precedente Ordinanza n. 216 del 14/12/2016;

rilevato che, nelle more dell'adozione del Regolamento di convivenza civile, risulta necessario aggiornare la disciplina afferente al divieto di detenzione e consumo di alcol nei parchi, nei giardini e nelle aree a verde pubblico;

esaminate le sentenze della Corte Costituzionale n. 202/1991 e n. 399/1996, dalle quali si evince il principio secondo cui, ove si profili un contrasto tra il diritto alla tutela della salute, a maggior ragione se riferita ai minori, costituzionalmente protetto e i liberi comportamenti che non hanno il medesimo rango, deve darsi prevalenza al primo;

ritenuto necessario per rendere più efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli organi di Polizia, vietare nei parchi e giardini pubblici siti nel territorio comunale il consumo di bevande alcoliche e la loro detenzione in contenitori aperti o non integri, nonché l'utilizzo dei giochi e delle strutture riservate allo svago dei minori di anni 18;

visti:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- la Legge 24.11.1981 n. 689;
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7/03/2016;

ORDINA

- 1. il divieto di transito a tutti i veicoli nei parchi pubblici, fatta esclusione per le biciclette**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

per bambini e per i veicoli autorizzati alle operazioni di manutenzione e pulizia;

2. è vietata la detenzione ed il consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione nei parchi, nei giardini e nelle aree a verde pubblico del territorio comunale, ad eccezione della detenzione di contenitori chiusi ed integri. Tale divieto non si applica qualora il consumo avvenga presso i plateatici concessi ai pubblici esercizi e nelle aree immediatamente prospicienti (limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi), nonché per attività, eventi o manifestazioni regolarmente autorizzate/promosse dall'Amministrazione;
3. è vietato l'utilizzo di tutte le attrezzature ludiche presenti nei parchi ai maggiori di anni diciotto, salvo ove espressamente concesso.

AVVERTE

che, impregiudicati ogni altro provvedimento o sanzione di natura amministrativa o penale, chiunque violi le disposizioni contenute nel presente provvedimento è soggetto:

1. al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento per la determinazione delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali", approvato con deliberazione consiliare 19.06.2012 n. 25 e della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni,
2. al sequestro delle sostanze alcoliche che servirono a commettere la violazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 13 ed in relazione all'art. 20 (confisca) della Legge 24.11.1981 n. 689.

DISPONE

- la revoca dell'Ordinanza n. 21 del 14/12/2016;
- la pubblicazione del presente atto all'Albo on line e sul sito internet del Comune;
- la comunicazione alla cittadinanza nonché alle circoscrizioni con l'affissione dello stesso negli appositi spazi e mediante l'installazione di cartelli fissi;
- la diffusione attraverso gli organi di stampa locali;
- la trasmissione del presente atto al Servizio Territorio - Ufficio traffico e trasporti per l'apposizione della relativa segnaletica;

DA ATTO

che per quanto attiene alla presenza degli animali si rimanda a quanto disposto dall'allegato 7 "Norme per la detenzione e circolazione di animali nel comune di Rovereto", approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 20.07.1992, n. 290;

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale ed a tutti i soggetti previsti dall'articolo 13 legge 689/81, l'attività di sorveglianza e verifica su quanto disposto dal presente provvedimento.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al TRGA di Trento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n 1199.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Il Dirigente del Servizio
Tecnico e del Territorio
- Luigi Campostrini -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**